



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 992 / ACVCT

Rii.:

Allegati:

Roma, 5 marzo 2007

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle  
Dogane Tutte

**LORO SEDI**

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

**LORO SEDI**

Agli Uffici delle Dogane Tutti

**LORO SEDI**

All' ASSITOL (fax 0669940118)

All' ASSOCOSTIERI – Unione Produttori Biodiesel  
(fax 065011697)

All' UNIONE PETROLIFERA (fax 06/59602925)

All' ASSOPETROLI (fax 06/6861862)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 06/5903684)  
c.a. Dott. MANZO

Alla CONFAPI (fax 06/6791488)

Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD  
(fax +3227630457)

Alle Ditte:

**BIODIESEL BOKEL** (fax +49583740227)

**BIODIESEL KARTEN** (fax +43425590812)

**BIONOR** (fax +34945337181)

**CAMPA – BIODIESEL** (fax +499331981550)

**COMLUBE** (fax 0302130479)

**DP LUBRIFICANTI** (fax 0692850471)

**FOX PETROLI** (fax 0721403505)

**GDR BIOCARBURANTI** (fax 0292103893)

**ITAL BI OIL** (fax 0806901767)

**MYTHEN** (fax 0288890630)

**NEW** (fax +4923654986570)

**NOVAOL AUSTRIA** (fax +43216260693)

**DIESTER INDUSTRIE** (fax +33140694912)

**NOVAOL ITALIA** (fax 0258210569)

**OIL.B** (fax 0105472356)

**POLIOLI** (fax 0161391238)

**RHEINISCHE BIO ESTER** (fax +4921316652320)

**REDOIL ITALIA** (fax 0815198323))

OGGETTO: BIODIESEL. Assegnazione delle 44.480 tonnellate di biodiesel ad incremento, per l'anno 2007, della parte di contingente di 180.000 tonnellate previsto dall'art.22-bis, commi 1 e 2 del D.l.vo 504/95, da dividersi secondo i criteri del regolamento n.256 del 2003 – applicazione dell'articolo 1, comma 374, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007): istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione.

Visto l'art-22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, introdotto dall'art.1, comma 371 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) che prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, per il quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante;

Considerato che, sempre nel suddetto art.22-bis, comma 1, l'efficacia della suddetta disposizione è subordinata, ai sensi dell'art.88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea;

Visto l'art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95, per il quale, nelle more dell'autorizzazione comunitaria, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri del regolamento n.256 del 2003, dall'Agenzia delle Dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati;

Considerato che, sempre nel suddetto art.22-bis, comma 2, in caso di mancata autorizzazione comunitaria i soggetti assegnatari del suddetto contingente sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel immesso in consumo;

Vista la nota di quest'Area centrale prot.269 del 26 gennaio 2007 con la quale è stato emanato il bando per la suddivisione delle suddette 180.000 tonnellate;

Visto l'articolo 1, comma 374, della suddetta legge 27 dicembre 2006, n.296 il quale prevede che, per l'anno 2007, la quota di contingente di biodiesel di cui all'art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, assegnato secondo le modalità di cui all'art.22-bis, comma 2, primo periodo, sia incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, possa essere destinata anche come combustibile per riscaldamento;

Considerato che la somma sopra indicata corrisponde ad una quantità di 44.480 tonnellate di prodotto, tenendo conto della densità convenzionale del biodiesel di 885 kg/m<sup>3</sup> e dell'entità dell'agevolazione fiscale pari a 332,8 €/m<sup>3</sup> (ottanta per cento dell'aliquota del gasolio uso autotrazione pari, attualmente, a 416 €/m<sup>3</sup>);

#### SI PROCEDE

all'assegnazione di un contingente di 44.480 tonnellate di biodiesel, da assoggettare ad accisa con un'aliquota pari al 20 per cento di quella vigente sul gasolio uso carburazione, qualora impiegato in miscela con gasolio per autotrazione o come combustibile per riscaldamento.

Le ditte che intendono partecipare alla procedura di divisione devono far pervenire apposita istanza, in analogia a quanto specificato nella circolare n.7/D del 3 febbraio 2005, entro il trentesimo giorno successivo alla data della presente nota, alla scrivente Area centrale e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente. La domanda dovrà prevedere tutte le indicazioni elencate dall'art.3, comma 1 del Decreto Ministeriale n.256 del 25 luglio 2003, nonchè i documenti indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

Per le ditte già assegnatarie di quote di contingente, si prescinde dalla trasmissione della suddetta documentazione, ad eccezione del caso di eventuali modifiche della capacità produttiva dell'impianto, fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione dell'istanza e del certificato di analisi previsto dal comma 2, lettera c) del citato art.3 del D.M. 256/03.

In particolare, per quanto concerne le informazioni di cui alla lettera g), si precisa che il periodo di riferimento per il calcolo delle immissioni in consumo di biodiesel esente è il seguente: 1 gennaio 2006 - 31 gennaio 2007, cioè lo stesso adottato per il bando relativo al contingente di 180.000 tonnellate di cui all'art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, del quale il presente costituisce un'estensione.

Di conseguenza, le Società dovranno dichiarare i quantitativi di biodiesel, appartenenti alle assegnazioni dell'anno 2006 effettuate con determinazioni di questa Area centrale n.9041 del 2 gennaio 2006 e n.7824 del 24 novembre 2006, immessi in consumo in esenzione di accisa nel periodo 1 gennaio 2006 - 31 gennaio 2007, suddivisi per ogni mese.

La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata non tenendo conto delle 20.000 tonnellate di biodiesel in esenzione di accisa derivanti da contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro di cui all'articolo 1, comma

421 della legge 23 dicembre 2005, n.266, ascritti al contingente 2006 ma non ancora effettivamente assegnate alla data del presente bando.

I dati richiesti dovranno essere forniti con l'indicazione dei quantitativi di biodiesel immessi in consumo per proprio conto e, separatamente, dei quantitativi di biodiesel immessi in consumo per conto terzi a seguito di eventuali contratti di lavorazione stipulati per il periodo in considerazione (1 gennaio 2006 - 31 gennaio 2007) tra le ditte assegnatarie, sia comunitarie che nazionali, ai sensi dell'art.4, comma 5 del D.M. 256/03.

Tale dichiarazione dovrà essere confermata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente che informerà tempestivamente questa Area centrale e, comunque, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'istanza di partecipazione da parte della Società.

Considerato che il predetto D.M. n.256/03 attribuisce la facoltà di partecipare alla distribuzione di quote di biodiesel esenti solo ad operatori titolari di impianti di produzione effettivamente in esercizio alla data di presentazione della domanda di assegnazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente provvederà, altresì, a confermare l'esercizio dello stabilimento entro il medesimo termine di quindici giorni sopra indicato.

Analogamente, per gli impianti comunitari, dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione, un documento rilasciato dalla competente autorità di controllo, attestante che lo stabilimento interessato sia effettivamente in esercizio.

Le Società che hanno richiesto l'assegnazione delle 180.000 tonnellate di cui al bando prot.269 del 26 gennaio 2007, dovranno esclusivamente presentare istanza di partecipazione alla suddivisione in oggetto, evitando di allegare nuovamente i documenti di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.M.256/03. Si precisa che, ai fini della suddivisione, si riterranno valide le dichiarazioni di immissione in consumo e di funzionalità dell'impianto già fornite in ottemperanza alle istruzioni del predetto bando. Pertanto, gli Uffici territorialmente competenti sugli impianti delle Società in questione, non dovranno presentare nuovamente le suddette dichiarazioni.

**Visto il dettato dell'art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95, le Società assegnatarie sono tenute al versamento di una cauzione sulla maggiore accisa, pari all'ottanta per cento dell'aliquota vigente sul gasolio autotrazione, gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. Alla data del presente bando, l'importo della cauzione è pari a 376,05 € per tonnellata assegnata (essendo, come riportato nel preambolo, l'aliquota del gasolio autotrazione 416 €/m<sup>3</sup> e la densità convenzionale del biodiesel pari a 885 kg/m<sup>3</sup>).**

In riferimento alle istruzioni della circolare n.85, prot.4230/VI del 19 marzo 1997 del Ministero delle Finanze, la garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

**In caso di versamento tramite fideiussione o polizza, l'effettiva fruizione del biodiesel assegnato potrà avvenire soltanto dopo che l'Ufficio doganale territorialmente competente sull'impianto di produzione o, per i produttori comunitari, sul "cancello di ingresso", avrà comunicato alla Società assegnataria l'effettiva accettazione della cauzione.**

L'ammontare della garanzia prestata sarà parzialmente o integralmente riscosso dall'Amministrazione finanziaria a copertura dell'accisa gravante sul biodiesel immesso in consumo, qualora il programma agevolativo non fosse autorizzato dalla Commissione europea. Resta ovviamente fermo l'eventuale recupero dell'imposta non coperta dalla garanzia stessa.

Viceversa, le cauzioni versate saranno interamente svincolate nel momento in cui il predetto Organo comunitario dovesse pronunciarsi in senso favorevole all'attuazione del piano pluriennale.

Per quanto attiene alla suddivisione, in caso di richieste superiori alle 44.480 tonnellate disponibili, si chiarisce che si procederà con i medesimi criteri utilizzati per l'assegnazione delle precedenti 180.000 tonnellate e cioè con la procedura di cui all'art.4, comma 2, lettera a) del D.M.256/03, essendo l'anno in corso il primo di validità del nuovo programma agevolativo.

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota è inviata anche all'Associazione europea produttori di biodiesel EBB- EUROPEAN BIODIESEL BOARD, che è pregata di diffondere ai propri associati le informazioni in essa contenute.

Per il medesimo scopo, si rende noto che sarà richiesto di pubblicare al più presto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana un apposito comunicato, contenente i riferimenti necessari per consentire ad ogni soggetto interessato di acquisire le dovute notizie in merito al programma di cui trattasi.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis